



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SECI.GEDI.568 - Determinazione a contrattare ai sensi art. 192 D.Lgs 267 del 2000 e contestuale affidamento diretto ex art 50 co. 1 lett. b) D.Lgs n. 36 del 2023, del servizio di assistenza per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione. Impegno di spesa 2025. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1302 del 06/06/2025

Determinazione (DD) n. 1313 del 30/06/2025

Fascicolo 2025.XI/2/1.339 "servizi di assistenza per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Dittadi Francesco, in data 25/06/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 27/06/2025.



PDD 1302 del 06/06/2025

Fascicolo 2025/XI.2.1/339

Oggetto: SECI.GEDI.568 - Determinazione a contrattare ai sensi art. 192 D.Lgs 267 del 2000 e contestuale affidamento diretto ex art 50 co. 1 lett. b) D.Lgs n. 36 del 2023, del servizio di assistenza per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione. Impegno di spesa 2025. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30 dicembre 2024 e ss.mm.ii. è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con la stessa deliberazione della Giunta Comunale n. 257/2024 ss.mm.ii. è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021 convertito con l. n. 113 del 08/08/2021, di varie sottosezioni, coordinate tra loro, tra cui la sottosezione 3.2 dedicata alla Performance, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori per gli anni indicati, e la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- con disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 588727 del 29/11/2024 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma Energia e Impianti dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Francesco Dittadi;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;

- l'art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che *"ha sostituito ogni precedente"*, nonché le successive modifiche apportate con deliberazione di Giunta n. 78 del 13/04/2023;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del D.Lgs n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;

Richiamati:

- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e relativi allegati, in particolare l'allegato I.2 "Attività del RUP" e s.m.i.;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;
- l'art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2023 il quale prevede al comma 2 che, in caso di affidamento diretto, le stazioni appaltanti adottano, con apposito atto, la decisione di contrarre individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2020 il quale prevede che le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Richiamato il "Protocollo di legalità" rinnovato in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della Legge 190 del 06/11/2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che il Comune di Venezia ritiene di applicare;

Considerato che, al fine di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza della viabilità in occasione di manifestazioni culturali ed eventi di socializzazione nella terraferma comunale, si rende necessario acquisire un servizio che, nell'ambito della gestione della viabilità e segnaletica della terraferma, assicuri prestazioni di organizzazione, trasporto, fornitura, posa temporanea e rimozione di transenne, barriere e segnali temporanei di supporto alla mobilità;

Atteso che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. e dell'art. 17 co. 1 e 2, del D.Lgs n. 36 del 2023, sulla base dei lavori oggetto dell'affidamento sono state avviate dal RUP le procedure di scelta del contraente secondo quanto previsto dall'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 36 del 2023, ai fini dell'affidamento diretto del suddetto servizio di importo inferiore a € 140.000,00=, anche senza consultazione di più operatori economici;

Dato che ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 36/2023, l'importo complessivo stimato della spesa per l'acquisizione del servizio in oggetto, sulla base del computo estimativo delle prestazioni redatto dal servizio competente, è pari a € 114.579,35= (oneri prev. e fiscali esclusi), comprendente l'importo stimato di € 84.215,82= relativo ai costi della manodopera, quali costi considerati non assoggettabili al ribasso;

Tenuto conto:

- del rispetto del principio di risultato e del principio della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del d. lgs. 36/2023;
- del rispetto delle indicazioni in materia di criteri di selezione, in applicazione alla normativa di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023;

Visti:

- l'art. 1, c. 450 della L. n. 296/2006 così come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 145/2018 e ss.mm.ii., impone di ricorrere al Mercato Elettronico o ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00;
- l'art. 225 del d.lgs. 36/2023 che sancisce la conclusione del regime transitorio previsto dal 1° gennaio 2024 e prevede la piena efficacia della disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del codice dei contratti pubblici;
- l'art. 62 co. 1 d.lgs. 36/2023 in base al quale *"tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti"*, nonché attraverso l'effettuazione di *"ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregator"*;
- l'obbligatorietà della previsione normativa di cui agli articoli 25 e 26 del Codice che prevede, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024, l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle stesse, in conformità a quanto disposto dall'art. 22 comma 2;

Dato che:

- al fine di assicurare la rotazione tra operatori economici e il confronto concorrenziale, per l'acquisizione della migliore offerta per l'affidamento del servizio in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" approvato dall'Amministrazione, nonché in considerazione dei requisiti di capacità tecnica necessari per le lavorazioni di cui all'oggetto, sono state interpellate, con nota PG 0242850 del 12/05/2025 trasmessa tramite piattaforma comunale per gli acquisti telematici, le seguenti ditte: 1) T.E.S. S.p.A. (c.f. e p.iva 01971670268), 2) F.M.S. F.lli Michieletto Strade S.r.l. (c.f. e p.iva 00162350276), individuate dall'Amministrazione Comunale tra gli operatori economici, dotati dei necessari requisiti di qualificazione e non invitati nel corso dell'anno ad altri confronti concorrenziali e/o non aggiudicatari di affidamenti da parte dell'Amministrazione;
- la ditta TES S.p.A., in possesso dei requisiti necessari così come individuati dal RUP, si è resa disponibile all'espletamento delle prestazioni per l'importo di € 114.006,45= (o.f.e.) offrendo la propria migliore offerta sull'importo posto a base di negoziazione con un ribasso dello 0,50%, giusta offerta acquisita nella piattaforma comunale di gestione degli acquisti telematici e agli atti con PG 284747 in data 04/06/2025, e ritenuta congrua dal RUP in ragione della specificità dell'intervento e in considerazione della sua natura globale comprensiva sia degli aspetti qualitativi, in particolare delle pregresse esperienze, che di quelli inerenti al profilo economico, idonea in tal senso a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione;
- che l'altro operatore economico cui è stato chiesto il preventivo non ha presentato offerta;
- in sede di presentazione della propria migliore offerta, l'operatore economico succitato si è impegnato ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale (CCNL del Settore Edile) indicato dalla Stazione appaltante nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;
- il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante viene applicato anche ai lavoratori delle imprese che svolgono lavori stradali e servizi di produzione, costruzione e installazione della segnaletica stradale per la sicurezza del traffico e quindi risulta connesso all'ambito di applicazione delle prestazioni oggetto dell'appalto;

Dato atto che:

- la suddetta ditta ha prodotto, in sede di presentazione della propria offerta, dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36 del 2023 in materia di cause di esclusione automatica e non automatica;
- ai fini della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, nei confronti dell'operatore economico TES S.p.A. – P.IVA e C.F. 01971670268 sono state eseguite, e con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dal dott. Alberto Cesaro, in qualità di Resp. del Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di quartiere e locale terraferma, giusta nomina dirigenziale PG 630991 del 23/12/2024;
- l'affidamento prevede apposite clausole risolutive nel caso di mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità, come previsto dal vigente PIAO sottosezione 3.3 "*Rischi corruttivi e Trasparenza*";

Ritenuto pertanto di affidare, su proposta del RUP, alla ditta TES S.p.A. (P.IVA e C.F. 01971670268) il servizio in oggetto, alle condizioni contenute nello schema di contratto siglato per accettazione in sede di presentazione dell'offerta che, costituendone parte integrante e sostanziale, viene allegato al presente provvedimento e alla cui stipula si procederà dopo l'approvazione del presente provvedimento (Allegato A);

Considerato che:

- l'importo complessivo per il servizio succitato ammonta presuntivamente ad € 139.087,87= (o.f.c.);
- la succitata spesa di € 139.087,87= (o.f.c.) può trovare copertura nel Bilancio 2025 al Capitolo/articolo 27003/99 "Altri servizi", codice gestionale 999 "Altri servizi diversi n.a.c.", azione di spesa SECI.GEDI.568 "Servizi di assistenza tecnica per manutenzione viabilità", somma che attualmente non presenta la capienza necessaria, per cui è necessario provvedere ad una variazione compensativa tra i capitoli dello stesso macroaggregato, mediante storno di competenza e contestuale adeguamento di cassa per un importo di € 139.087,87= dal Capitolo/articolo 27003/609 "Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili", azione di spesa SECI.GEDI.1009 "Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione" al Capitolo/articolo 27003/99 "Altri servizi", azione di spesa SECI.GEDI.568 "Servizi di assistenza tecnica per manutenzione viabilità", spesa finanziata con entrate correnti;

Vista la dichiarazione del RUP, acquisita agli atti con PG 294704 del 10/06/2025, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto, così come prescritto dal vigente PIAO del Comune di Venezia;

Considerato:

- il rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023;
- il rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti, considerata in particolare la natura unica dell'intervento, che nel caso del servizio in oggetto, al fine di assicurare una esecuzione delle attività unitaria e coerente oltre che garantire un unico centro di responsabilità, esistono evidenti ragioni per ritenerlo come un unicum, considerata in particolare la natura dell'intervento, che non induce a ipotizzare un frazionamento delle lavorazioni in capo a diversi soggetti giuridici;

Dato atto che il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62/2023, dall'art. 16, comma 1 e 2, del D.Lgs n. 36 del 2023 e s.m.i. e dal dal vigente PIAO - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

Richiamati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Dato atto che in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 9 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 17 D.Lgs 36/2023 per l'affidamento, ex art. 50 c. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio assistenza per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione, stabilendo che:
 - il fine che tale affidamento intende perseguire è quello di assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza nella viabilità durante le manifestazioni culturali e gli eventi di socializzazione organizzati sul territorio comunale;
 - l'oggetto del contratto è la realizzazione del servizio di assistenza tecnica per la segnaletica e la sicurezza stradale;
 - la forma del contratto è una scrittura privata ai sensi dell'art. 18, co. 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, sul modello dello schema di contratto allegato;
 - le clausole essenziali del contratto sono contenute nello schema di contratto restituito firmato dall'offerente (allegato A);
 - la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023;
2. di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, il servizio di cui in oggetto alla ditta TES S.p.A. – P.IVA e C.F. 01971670268, per € 114.006,45=, oltre ad IVA al 22% sul totale pari ad € 25.081,42=, per un totale complessivo di € 139.087,87= (o.f.c.), le cui prestazioni verranno rese nell'anno 2025;
3. di impegnare la somma complessiva di € 139.087,87= (o.f.c.) per i motivi sopra indicati, a favore della ditta TES S.p.A. – P.IVA e C.F. 01971670268, imputando la somma complessiva di € 139.087,87= (o.f.i.) a Bilancio 2025, Capitolo/articolo 27003/99 "Altri servizi", codice gestionale 999 "Altri servizi diversi n.a.c.", azione di spesa SECI.GEDI.568 "Servizi di assistenza tecnica per manutenzione viabilità" che attualmente non presenta la capienza necessaria, per cui è necessario provvedere ad una variazione compensativa tra i capitoli dello stesso macroaggregato, mediante storno di competenza e contestuale adeguamento di cassa per un importo di € 139.087,87= dal Capitolo/articolo 27003/609 "Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili", azione di spesa SECI.GEDI.1009 "Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione" al Capitolo/articolo 27003/99 "Altri servizi", azione di spesa SECI.GEDI.568 "Servizi di assistenza tecnica per manutenzione viabilità", spesa finanziata con entrate correnti - CIG B72D4C08D1;
4. di dare atto che copia del "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165*", come previsto dall'art. 17 del Regolamento medesimo, è stato trasmesso all'affidatario;
5. di stabilire la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi, per quanto compatibili, derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, come previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.;
6. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della l. 488 del 1999;
7. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 267/2000;
8. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1, d.lgs. n. 36 del 2023.

Il Dirigente
Ing. Francesco Dittadi

Allegati:

A) Schema contratto



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 1302

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11572/2025 del 27/06/2025 - NON ESECUTIVO "Oggetto: SECI. GEDI.568 Determinazione a contrattare ai sensi art. 192 D.Lgs 267 del 2000 e contestua"
"SECI.GEDI.568 Determinazione
a contrattare ai sensi art. 192 D.Lgs 267 del 2000 e contestuale
affidamento diretto ex art 50 co. 1 lett. b) D.Lgs n. 36 del 2023, del servizio di assistenza
per garantire ordine
pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione.
Impegno di spesa
2025. Atto da pubblicare."

autorizzazione Proposta di determina 1302/2025 del 06/06/2025

L'impegno di spesa numero 11572/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10051.03.027003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2025	139.087,87
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA, ENERGIA E IMPIANTI	
<i>Stoipe/P.Fin.</i>	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	
<i>Fornitore</i>	T.E.S. S.P.A. - TRAFFIC ENGINEERING SYSTEMS Cod.Fisc.	
<i>CIG</i>	01971670268 P.Iva 01971670268 B72D4C08D1 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	2372 - SECIGEDI568 - servizi di assistenza tecnica per manutenzione	
<i>Tipo Finanz.</i>	viabilità 241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	139.087,87

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10051.03.027003099 a competenza 2025 al 27/06/2025

Stanziamiento di bilancio	628.087,87 +
Impegni precedenti	113.076,86 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	515.011,01 =
Ammontare del presente impegno	139.087,87 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	375.923,14 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 27 giugno 2025

Rep. Spec. n.in data

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Riferimento determinazione dirigenziale n in data

**COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI
SCHEMA DI CONTRATTO**

Oggetto: SECIGEDI 1009 - affidamento del servizio di assistenza per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione

TRA

a) sig./sig.ra/ing./arch./dott./dott.ssa, nat.... a (.....) il, codice fiscale n., domiciliato/a, per la carica, presso la sede della società che ivi rappresenta in qualità di e Legale Rappresentante dell'impresa, C.F. e P.IVA n. come risulta dal certificato n. dell'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di estratto in data, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore». Domicilio fiscale dell'Impresa - Via - (....). Codice fiscale e partita I.V.A. n.:

b) arch./ing./dott.che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante». Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia. Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO

- che, in seguito a richiesta di offerta, con Determinazione dirigenziale n. del del Dirigente del Settore è stato affidato il servizio di "assistenza per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione", ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'anzidetto appaltatore, per l'importo complessivo di €= (o.f.e.) in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sul prezzo a base di offerta;
- che per la determinazione dell'importo posto a base di affidamento di €, sono stati individuati i costi della manodopera, di cui all'art. 41 c. 14 del d.lgs. n. 36/2023, per un importo di €, considerati non assoggettabili al ribasso;
- che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, si dà atto che non si è reso necessario effettuare la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto in quanto il suddetto capitolato non è stato redatto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui integralmente richiamate.

1.2 La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa.

1.3 L'Affidatario si impegna, nello svolgimento del servizio al rispetto delle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati, nonché di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., attuando un costante aggiornamento alle ulteriori normative e prescrizioni che dovessero intervenire nel corso del servizio, e ne assume le relative responsabilità.

L'Appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. Il servizio prevede l'assistenza con personale tecnico, segnaletica temporanea, transenne e materiali vari in occasione di eventi e manifestazioni di socializzazione ricadente all'interno del territorio comunale.

1.4. Qualora nella vigenza del contratto dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche connesse alla fase di esecuzione delle prestazioni attese, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

ART. 2 - Termini di esecuzione del servizio, ritardi, inadempimenti e penali

2.1. L'Affidatario si impegna ad intervenire entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, assicurando la disponibilità di personale e attrezzature occorrenti per realizzare il servizio sopra descritto. Tale intervento si dovrà realizzare in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna avvio del servizio.

2.2. In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio rispetto al termine definitivo al precedente art. 2.1, verrà applicata una penale pari all'1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

Articolo 3. Oneri a carico dell'appaltatore

3.1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri, imposti per legge, per regolamento, o comunque necessari per la buona esecuzione del servizio.

3.2. In ogni caso si intendono comprese nell'appalto e, perciò, a carico dell'appaltatore le spese per:

- trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta del servizio;
- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere durante l'esecuzione delle prestazioni attese;
- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.

Art. 4 - Subappalto

4.1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

4.2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall'Affidatario in sede di offerta ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. c):

.....

4.3. Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.

4.4. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare nonché della natura fiduciaria delle prestazioni, non è consentito l'ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

4.5. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione del servizio, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

4.6. Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

ART. 5 - Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento

5.1. I corrispettivi complessivi (spese ed oneri accessori inclusi), al netto della riduzione del%, sono quantificati in €= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta offerta in data, pervenuta ilprot. n., parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.

5.2 All'Appaltatore potrà essere corrisposto un pagamento in acconto alle condizioni previste dal Codice dei Contratti con cadenza trimestrale e in misura delle prestazioni effettivamente eseguite rispetto a quanto richiesto all'art. 1 fino ad un massimo del 90% ed il restante 10% a saldo. I pagamenti avverranno solo a seguito di invio di una rendicontazione dettagliata relativa alle singole prestazioni eseguite nel trimestre di riferimento, verificata dal Rup. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'Appaltatore o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 4, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante la corresponsione degli acconti e il pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.

5.3 Gli acconti relativi alle prestazioni oggetto del contratto, saranno corrisposti al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, mediante disposizione del Dirigente competente entro 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica.

ART. 6- Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

6.1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'Affidatario, in particolare, si impegna a confermare all'Amministrazione Comunale, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli

estremi del/i conto/i già presentati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

6.2. Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento (ove indisponibile la PEC) salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

6.3. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6.4. L'Affidatario si impegna a far sì che nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Affidatario si impegna, altresì, ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.

6.5. Ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche emesse verso l'Amministrazione Comunale devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell'oggetto del presente contratto.

6.6. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 6bis- Pari opportunità e inclusione lavorativa

6.bis.1. Ai sensi dell'art. 57 del Codice dei contratti in combinato disposto con l'Allegato II.3:

- l'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore ai 51 è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità entro il medesimo termine, l'appaltatore trasmette alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

6.bis.2. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 57, venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% (o la maggior quota stabilita nel bando di gara) sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari allo 0,6 per

mille del corrispettivo pattuito, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, l'appaltatore sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.

ART. 7 – Adempimenti in materia di antimafia- Protocollo di legalità

7.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

7.2. L'Affidatario si impegna, inoltre, a pena di risoluzione del contratto, a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e consultabile al seguente link: <<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>>.

7.3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

7.4 In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

7.5. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'affidatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Articolo 8. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

8.1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi.

8.2 L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti.

8.3 Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

8.4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

8.5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in

corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

8.6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

ART. 9 - Riserva di recesso

9.1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo del servizio, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

ART. 10 - Adempimenti assicurativi

10.1. L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. data ultimo rinnovo in data, rilasciata dalla Società - Agenzia diViale- codice subagenzia, con un massimale di €=.

10.2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva (cauzione/fideiussione) mediante polizza n. emessa in data dalla Società- Agenzia di per l'importo di €= (pari al 5% dell'importo contrattuale) ai sensi dell'art. 53 comma IV del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

10.3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

10.4. La garanzia è svincolata con le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART.11 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

11.1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e s.m.i., e dal codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.

11.2. A tal fine, si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

11.3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo può costituire causa di risoluzione del contratto.

11.4. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 12 - Trattamento dei dati personali

12.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

12.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

12.3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 13 Risoluzione contratto

13.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto previsto al precedente art. 3, 7, 8, 10 e 13, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, nel caso di perdita da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d. lgs. 30.3.2001, n. 165. In siffatta ipotesi, l'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 14 - Definizione delle controversie

14.1. Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto o in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione, si farà ricorso al giudice competente del Foro di Venezia.

ART. 15 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore

15.1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

15.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d'autore a tutela della proprietà intellettuale.

ART. 16 – Spese

16.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

16.2 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

16.3 Il presente contratto, che consta di n. ____ fogli, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

L'Affidatario

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 7, 9, 11, 13, 14, del presente contratto.

f.to

.....